

Sportello Unico, semplificazione già in corso, ma non per la Gda



Angelo Straolzini

La versione 2011, la terza in ordine di tempo, dello Sportello Unico per le attività produttive (Suap) è partita con un flop. Da lunedì 28 marzo, in-

1. *Per le autorizzazioni ipermercati, grandi magazzini e centri commerciali dovranno attendere almeno 180 giorni*
2. *Solo agli esercizi di vicinato è stata accordata la possibilità d'inizio immediato dell'attività*

fatti, i comuni avrebbero dovuto iniziare a ricevere le pratiche per gli insediamenti produttivi e commerciali soggetti a Scia (segnalazione certificata di inizio attività) solo in via telematica. Ma, constatata l'impreparazione dei comuni (solo 2.000 su 8.000 risultavano accreditati), e delle camere di commercio,

che avrebbero dovuto subentrare ai comuni non accreditati, la circolare interministeriale n. 571 ha legittimato il ritorno alla carta fino alla completa attivazione degli strumenti telematici.

Lo Suap, secondo il Dpr 160 del 9 settembre 2010, dovrebbe consentire l'attivazione delle imprese minori e un tempo procedurale di 30 giorni per quelle che restano soggette ad autorizzazione. Ma anche stavolta la deroga al principio della semplificazione riguarda proprio il settore del commercio, e in particolare quello della distribuzione moderna.

TEMPI PIÙ LUNGI PER LE GRANDI STRUTTURE

L'articolo 5 del Dpr 160/2010 dice infatti che "...in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della legge 241/90 dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide...". Appunto: il Dlgs 114/98 prevede un max di 90 giorni per le medie strutture di vendita e di 180 per le grandi e i centri commerciali. Le autorizzazioni per supermercati e grandi superfici specializzate potranno essere rilasciate solo dopo 90 giorni, mentre ipermercati, grandi magazzini

SUAP VUOL DIRE VELOCITÀ

Lo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti riguardanti le attività economiche. È uno strumento di semplificazione amministrativa che snellisce i rapporti tra pubblica amministrazione e imprese. Il Suap è lo sportello telematico: semplifica e informatizza i procedimenti amministrativi.

e centri commerciali, dovranno attendere almeno 180. Solo agli esercizi di vicinato è stato accordato l'inizio immediato dell'attività. Eppure, nel caso delle medie strutture di vendita, la procedura per l'autorizzazione è esclusivamente comunale.

PER LA GD NIENTE VARIANTI URBANISTICHE

La discriminazione non finisce qui. Nella semplificazione procedurale prevista dal Dpr 160/2010 vi è anche quella attinente la conformità di localizzazione delle attività produttive. Secondo l'articolo 8, infatti, nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fat-

ta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del Suap la convocazione di un'apposita conferenza di servizi (prevista dalla legge 241/1990) in seduta pubblica. Se l'esito della conferenza di servizi è la variazione dello strumento urbanistico, dove sussista l'assenso della regione espresso in quella sede, il verbale va sottoposto alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. In sostanza è possibile procedere a una variante dello strumento urbanistico comunale, con assenso della regione (o della provincia, se delegata) massimo entro 6 mesi (la media è uno-due anni). Il principio dovrebbe valere per qualsiasi tipo di impianto produttivo. Ma le ultime due righe dell'articolo 8 dicono che "...sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114...", cioè le medie e grandi strutture di vendita. Eppure, nel procedimento di variante con lo Suap, è vincolante la conformità alle leggi regionali di settore e sono addirittura elementi condizionanti la partecipazione e l'assenso della regione. Perché questa esclusione? Non era così nel precedente testo del Dpr 447/2000. Il sospetto di un adattamento dei testi di legge in funzione di interessi corporativi diventa sempre più forte.... ■